# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

## dell'11 aprile 2000

## che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione delle sementi di talune specie che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio

*[notificata con il numero C(2000) 954]*

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2000/321/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere [1], modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE [2], in particolare l'articolo 17,

vista la domanda presentata dalla Svezia,

considerando quanto segue:

(1) In Svezia la quantità disponibile di sementi di varietà primaverili del pisello dei campi adatte alle condizioni climatiche di quel paese incluse nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole o nei cataloghi nazionali degli Stati membri è insufficiente e pertanto non consente di sopperire al fabbisogno interno.

(2) Non è possibile sopperire a tali fabbisogni in modo soddisfacente con sementi provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi e soddisfacenti tutti i requisiti stabiliti nella direttiva.

(3) La Svezia deve quindi essere autorizzata ad ammettere sino al 30 giugno 2000 la commercializzazione di sementi della varietà «Grande» di pisello dei campi non inclusa nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole né nel catalogo nazionale degli Stati membri.

(4) Inoltre, devono essere autorizzati ad ammettere la commercializzazione di tali sementi gli altri Stati membri che sono in grado di approvvigionare la Svezia con sementi della succitata varietà.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, ortofrutticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La Svezia è autorizzata ad ammettere, fino al 30 giugno 2000, la commercializzazione sul proprio territorio di 500 tonnellate di sementi di varietà primaverili del pisello dei campi (Pisum sativum) della varietà «Grande» non inclusa nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole né nei cataloghi nazionali degli Stati membri, purché sia soddisfatto il seguente requisito:

a) l'etichetta ufficiale deve essere bruna.

*Articolo 2*

1. Anche gli Stati membri non richiedenti sono autorizzati ad ammettere, alle condizioni previste all'articolo 1 e ai fini perseguiti dallo Stato membro richiedente, la commercializzazione nel loro territorio delle sementi autorizzate ad essere commercializzate a norma della presente decisione.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri interessati si prestano mutua assistenza sul piano amministrativo. Preliminarmente alla concessione dell'autorizzazione, gli Stati membri non richiedenti informano lo Stato membro richiedente circa la loro intenzione di ammettere la commercializzazione delle sementi in causa. Quest'ultimo può opporvisi soltanto qualora l'intero quantitativo di cui alla presente decisione sia già stato attribuito.

*Articolo 3*

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di sementi etichettate di cui è ammessa la commercializzazione nel loro territorio ai sensi della presente decisione.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2000.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

[1] GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66.
[2] GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27.